

Civile Ord. Sez. 3 Num. 30506 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: FIECCONI FRANCESCA

Data pubblicazione: 22/11/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 11054-2018 proposto da:

DE GIACOMO DONATELLA, DE GIACOMO UMBERTO,  
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO  
IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO  
MARIA POTTINO, che li rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato SIMONE MARIA POTTINO;

- *ricorrenti* -

**contro**

DEGLI ALESSANDRI ALESSANDRO, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo  
studio dell'avvocato FRANCESCO SCIAUDONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI  
ANICHINI;

2019

1791

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 589/2017 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/09/2019 dal Consigliere Dott.  
FRANCESCA FIECCONI;

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned to the right of the main text.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **RG 11054/2018**

### **Rilevato che:**

1. Con ricorso notificato il 5 aprile 2018 Donatella de Giacomo e Umberto de Giacomo ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze numero 589/ 2017, pubblicata in data 17 marzo 2017, per censurare la violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., l' illegittima inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 e all'articolo 2729 cod.civ., nonché la violazione degli articoli 115, 116 e 122 cod.proc.civ. in relazione alla valutazione delle prove acquisite in un giudizio di rendiconto avviato dai ricorrenti nei confronti di Alessandro degli Alessandri. Nel caso specifico la Corte d'appello, pronunciandosi sull' azione di rendiconto instaurata avverso il cugino cui era stata affidata la gestione dei rapporti di conto corrente e di investimento con una banca svizzera, ove confluivano i proventi di un immobile in comproprietà sito in Berlino, oggetto di comunione familiare, accoglieva in parte l'appello del mandatario che nel giudizio di secondo grado aveva dimostrato di avere in parte adempiuto all'obbligo di rendere il conto e, in relazione ai calcoli effettuati da una CTU integratrice disposta dal collegio giudicante, rideterminava gli importi di dare e avere tra mandatario e mandanti rispetto a quanto erroneamente quantificato dal primo giudice (Tribunale di Firenze), ritenendo che in base ai versamenti effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado, il mandatario risultava creditore di € 100.348,00 nei confronti di Donatella De Giacomo, mentre nei confronti di Umberto De Giacomo risultava debitore di € 33.540,00.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi e la parte resistente ha notificato controricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie.

### **Considerato che :**

1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono che la Corte d'appello, in violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., sia andata oltre i limiti delle domande delle parti, in quanto il resistente si sarebbe difeso chiedendo solo la reiezione della domanda

principale e la condanna in via riconvenzionale al pagamento del compenso per l'attività prestata a favore dei ricorrenti, suoi cugini, mentre non avrebbe proposto alcuna domanda relativa alle restituzioni per anticipazioni finanziarie andate a favore dei cugini per il pagamento di tasse e onorari di professionisti tedeschi, se non nel giudizio di secondo grado, allorché ha depositato il rendiconto.

1.1. Il motivo è innanzitutto generico perché non riporta il contenuto della comparsa di risposta del mandatario tenuto al rendiconto, il quale invece assume di avere dichiarato di avere personalmente anticipato €64.195,00 per conto dei mandanti e a causa del mandato ricevuto. Lo stesso CTU ha preso atto di tale deduzione nel controllare il conto presentato dal mandatario nella fase di appello. La Corte, pertanto, ha tenuto conto di tali circostanze, con argomentazioni in fatto del tutto incensurabili, e comunque non qualificabili come vizio di *extra petita*.

1.2. Inoltre, si osserva che la Corte di merito ha accolto un'eccezione di compensazione relativo alle contrapposte poste di debito contenute nel rendiconto per la quale è sufficiente che dalla deduzione della parte risulti la volontà univoca di vedere riconosciuta la compensazione legale del debito con quanto a lei dovuto in ragione dell'incarico per anticipazione delle spese, tasse e compensi versati a terzi. Unico limite sussistente, in quanto esercizio di un diritto potestativo, consiste nel rilievo di parte, e non d'ufficio, che deve essere espletato da chi intenda avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito mediante la compensazione con altre poste contrapposte (Sez. 3, Sentenza n. 10335 del 13/05/2014; Sez. 1 - , Sentenza n. 23948 del 02/10/2018). Pertanto, il vizio di *extra petita* non può ravvisarsi con riguardo all'eccezione di compensazione accolta dal giudice su richiesta della parte in un'azione di rendiconto, posto che detta eccezione, ove la parte è tenuta a rendere il conto, non richiede un'apposita domanda

giudiziale per il suo accoglimento, ove sia dimostrato che la parte deducente abbia contrastato con specifiche argomentazioni e allegazioni la maggiore pretesa della controparte, come nel caso in questione. Difatti la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti, esposti nelle poste del rendiconto, in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice, che accolga la deduzione di parte, si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci debiti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza ( Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12016 del 07/05/2019; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22324 del 22/10/2014; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 07/05/2007).

2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova e, segnatamente, dell'articolo 1713 cod.civ. in tema di rendiconto, dell'articolo 2729 cod.civ. sulle presunzioni e dell'articolo 2697 cod.civ. sugli oneri di prova, in quanto la Corte d'appello avrebbe recepito per intero le risultanze della CTU nonostante la CTU avesse ammesso irritualmente l'ingresso di argomentazioni sulle anticipazioni fatte nella gestione della comunione in Germania non solo non dedotte ritualmente, ma di cui non è stata fornita piena prova.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il regime probatorio nel giudizio di rendiconto è nel senso che colui che è tenuto alla presentazione del conto ha l'onere di fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa; in tal caso spetta a chi contrasti le affermazioni documentate dimostrarne l'erroneità, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti può sopperire comunque l'istruttoria disposta dal giudice di merito, con la consulenza tecnica o con il giuramento decisorio ex articolo 256 cod.proc.civ., o suppletorio ( Sez. 1, Sentenza n. 21090 del 03/11/2004; Sez. L, Sentenza n. 1551 del 26/01/2006). La Corte di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, applicando i principi

sopra riferiti, ha ritenuto di conferire incarico al CTU al fine di accertare i rapporti di dare e avere tra mandanti e mandatario, e la correttezza delle poste contabili indicate dal mandatario, in relazione ai documenti giustificativi forniti, ritenendo di dovere includere ogni attività svolta dal mandatario a favore dei mandanti per la gestione del conto, collegato alla gestione del bene familiare, assumendo che sia il tenore della CTU disposta, che le deduzioni del mandatario erano tutte nel senso che il giudizio di rendiconto non fosse limitato all'esame dei soli movimenti dei conti svizzeri, bensì rivolto a verificare la rendicontazione dell'attività svolta dal mandatario nell'interesse dei mandanti relativamente alla gestione dei loro interessi all'estero, i proventi dei quali erano confluiti nei conti svizzeri su cui il mandatario aveva avuto la delega ad operare.

2.3. L'unico aspetto non rientrante nel quesito, e nell'oggetto di causa, era infatti la quantificazione del compenso spettante al mandatario, essendo stato questo del tutto escluso dalle parti in sede di conferimento del mandato, di cui il CTU ha tenuto conto. Inoltre, attesa la esaustività della CTU, la Corte di merito ha ritenuto di rigettare l'istanza di rinnovo della CTU.

2.4. Si tratta pertanto di un'attività compiuta dalla Corte di merito nell'esercizio del potere discrezionale suo proprio in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, esercitata nel perimetro delle domande ed eccezioni svolte dalle parti. Pertanto, nel delimitare l'obbligo di rendiconto, la Corte ha ritenuto che vi rientrasse anche la rendicontazione dell'acquisto di titoli conferiti da clienti del mandatario, di cui i mandanti si sono limitati a contestare l'assenza di prova sulla riferibilità al mandatario di tali conferimenti, accertata invece dal CTU, come anche il pagamento dei tributi e dei professionisti in Germania, nonché le spese per le trasferte a Berlino, ripartite tra i ricorrenti *pro quota*.

3. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360, numero 3 cod.proc.civ., la violazione degli articoli 115,116 e 122 cod.proc.civ. nonché del principio

del contraddittorio in sede di CTU, riportandosi anche alle conclusioni istruttorie indicate nella sentenza nel punto, ove si fa riferimento all'istanza di stralcio dei documenti allegati dal mandatario non in lingua italiana e privi di valore probatorio. Sul punto la parte resistente controdeduce che i documenti in lingua tedesca sono stati tradotti in lingua italiana.

3.1. Il motivo è inammissibile perché, nel merito, intende censurare sotto il velo di errori processuali valutazioni di merito sui fatti di causa, e non tanto la violazione dei criteri di cui all'articolo 115 e 116 cod.proc.civ. in materia di disponibilità della prova e di libera valutazione delle prove, posto che si limita a dedurre che il CTU abbia utilizzato documenti depositati nel primo grado, la cui utilizzabilità non era stata valutata dal giudice, ancorché fosse stata ritualmente contestata dalla difesa dei ricorrenti, nonché che il CTU abbia aderito acriticamente alla narrazione fornita dal consulente di parte, senza dar prova dell'esistenza di un mandato di gestione della comunione berlinese. La censura, prima di tutto, non si dimostra comunque formulata conformemente al principio di autosufficienza ex art 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel motivo non viene riferito "come e dove" sia stata dedotta ritualmente l' inutilizzabilità di alcune prove allegate nel giudizio di primo grado.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 13.000,00, oltre a € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge a favore della parte ricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.